

Persona e mercati nel prisma della sostenibilità

a cura di

LUCIA RUGGERI E SARA ZUCCARINO



PERSONA E MERCATI
NEL PRISMA
DELLA SOSTENIBILITÀ

a cura di

LUCIA RUGGERI e SARA ZUCCARINO



Edizioni Scientifiche Italiane

Comitato di Redazione

Maria Paola Francesca Bottoni, Manuela Giobbi, Chiara Onorati, Giovanni Russo

© 2024 Gli autori indicati nel volume si riservano il *copyright*. La copia è consentita solo per scopi non commerciali a condizione che venga citata la fonte. Ogni autore è responsabile per il proprio elaborato e l'editore non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi uso dei contenuti o violazioni dei diritti di terzi. Il volume costituisce un risultato della ricerca finanziata dall'Unione europea – Next Generation EU, MUR – Fondo Promozione e sviluppo – D.M. 737/2021, ESCOP4Green – *Enhancing Sustainable Consumption and Production for the Green transition, quale deliverable D.2.3. Scientific Book on Sustainable Markets in Italian Language.*



Il contenuto di questo volume rappresenta le opinioni degli autori ed è sotto la loro unica responsabilità.

RUGGERI, Lucia; ZUCCARINO, Sara (*a cura di*)
Persona e mercati nel prisma della sostenibilità
Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, dicembre 2024
pp. 332; 24 cm
ISBN 978-88-495-5763-3

© 2024 by Edizioni Scientifiche Italiane s.p.a.
80121 Napoli, via Chiatamone 7

Internet: www.edizioniesi.it
E-mail: info@edizioniesi.it

I diritti di traduzione, riproduzione e adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i Paesi.

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, comma 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ovvero dall'accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000.

INDICE - SOMMARIO

Prefazione di LUCIA RUGGERI e SARA ZUCCARINO p. 1

Parte I

Il principio di sostenibilità e il suo impatto sui mercati

ELISABETTA BERGAMINI E MARTA FERRARI, *La responsabilità civile delle società multinazionali quale strumento per promuovere la sostenibilità del mercato: l'applicazione della direttiva due diligence e i problemi derivanti dalle regole di diritto internazionale privato* p. 6

LUCIA RUGGERI, *La due diligence della sostenibilità: l'impatto sul diritto contrattuale* p. 25

MANUELA GIOBBI, *Contrattazione e sostenibilità tra mercato e tutela della persona* p. 55

GIUSEPPE ROSANOVA, *Reti intelligenti e sviluppo sostenibile: il principio della massima protezione della vita privata e dei dati personali* p. 70

GUIDO BEFANI, *Il Ruolo della direttiva sulla Prestazione Energetica degli Edifici (EPBD) nella costruzione di un mercato immobiliare sostenibile* p. 94

LUCIO CASALINI, *Green, or not green: quale regolamentazione per i prodotti finanziari rivolti a obiettivi di sostenibilità?* p. 116

- MARIA PIA GASPERINI, *Il difetto assoluto di giurisdizione alla prova del contenzioso climatico. Le sentenze Giudizio Universale e KlimaSeniorinnen a confronto* p. 130
- SARA ZUCCARINO, *La dimensione ecologica italo-europea quale criterio-guida di ogni attività umana. Spunti in tema di attività farmaceutica* p. 149
- MARIA PAOLA FRANCESCA BOTTONI, *Opportunità e rischi della doppia transizione nel mercato agroalimentare: prime considerazioni* p. 166
- SALVATORE ANTONELLO PARENTE, *Consumi alimentari sostenibili e aspetti tributari: il caso delle fat taxes* p. 178

Parte II

Sostenibilità ed energia: modelli di transizione

- JACOPO ALCINI, *Il contratto di efficientamento energetico (EPC) tra innovazione e sostenibilità civile* p. 196
- MARIA FRANCESCA LUCENTE, *Finanza agevolata e finanza sostenibile a sostegno delle comunità energetiche rinnovabili: profili giuridici* p. 213
- DAVIDE CASTAGNO, *La tutela giudiziaria e le sue alternative: quali strumenti per accelerare la transizione energetica?* p. 232
- GIANNA GIARDINI, *Il nuovo assetto del mercato europeo dell'energia per lo sviluppo di tecnologie rinnovabili* p. 250
- CHIARA ONORATI, *Sostenibilità e resilienza: soluzioni europee per il mercato dell'energia* p. 268

CORRADO REMIGI, *I modelli contrattuali di comunità energetica rinnovabile tra Pubblica amministrazione e privati*

p. 285

LIDIA LENUTA BALAN, *Il piano nazionale integrato in materia di energia e cambiamento climatico 2021-2030 in Romania nel contesto della normativa europea in materia*

p. 302

DAVIDE CASTAGNO

La tutela giudiziaria e le sue alternative: quali strumenti per accelerare la transizione energetica?

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Danno ambientale e danno climatico. – 3. Il ricorso in sede amministrativa. – 4. L'azione in sede civile. – 5. Il contenzioso contro le imprese. – 6. Gli strumenti alternativi al contenzioso giudiziale. – 7. Conclusioni e prospettive future.

1. Il contenzioso climatico, meglio noto come *climate change litigation*, irrompe nel nostro ordinamento nel giugno 2021, quando 203 attori – tra cui 162 adulti, 17 minori e 24 ONG – decidono di intentare una causa contro lo Stato italiano, il c.d. Giudizio Universale, sulla scia di alcuni esempi di successo avvenuti nel continente europeo, come i famosi casi *Urgenda* in Olanda¹, *Klimaatzaak* in Belgio², o l'*Affaire du siècle*³, in Francia.

¹ La vicenda giudiziaria è iniziata nel 2012 e si è conclusa nel 2019, dopo tre gradi di giudizio, con la vittoria dei ricorrenti climatici e la condanna dello Stato olandese alla riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 25% rispetto ai livelli del 1990. La vicenda è stata oggetto di numerosi commenti, tra cui v. J. LIN, *The First Successful Climate Negligence Case: A Comment on Urgenda Foundation c. the State of the Netherlands*, in *Climate Law*, 2015, 5, p. 65 ss.; R. COX, *A Climate Change Litigation Precedent: Urgenda Foundation c. the State of the Netherlands*, in *Journal of Energy & Natural Resources Law*, 2016, 34, 2, p. 143 ss.; B. MAYER, *The State of the Netherlands v. Urgenda Foundation: Ruling of the Court of Appeal of The Hague (9 October 2018)*, in *Transnational Environmental Law*, 2019, 8, 1, p. 167 ss.

² La vicenda belga, che ha seguito a ruota quella olandese, ha avuto inizio nel 2015 e si è conclusa nel novembre 2023 con la conferma, in grado di appello, della condanna dello Stato belga e delle due regioni fiamminga e vallona alla riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 55% entro il 2030. Per un commento al caso v. C. RENGLLET e S. SMIS, *The Belgian Climate Case: A Step Forward in Invoking Human Rights Standards in Climate Litigation?*, in *Am. Soc. Int. Law*, 2021, 25, 21, p. 1 ss.

³ L'*Affaire du siècle* ha avuto inizio nel dicembre 2018 e si è concluso in primo grado, nel 2021, con la vittoria dei ricorrenti climatici e l'affermazione della responsabilità per pregiudizio ecologico «puro» ex artt. 1246 ss. *Code civil* in capo allo Stato francese. Per alcuni commenti v. C. CURNIL, A. LE DYLIO e P. MOUGEOLLE, *L'affaire du Siècle: French Climate Litigation between Continuity and Legal Innovations*, in *Carbon & Climate Law Review*, 2020, 14, 1, p. 223 ss.; G. MARFAING, *L'Affaire du siècle: une victoire en demi-teinte pour le droit de l'environnement*, in *Revue juridique de l'environnement*, 2022, 47 (2), p. 257 ss., nonché L. DEL CORONA, *Brevi*

Da allora, esso ha cominciato ad attirare in maniera via via crescente le attenzioni della dottrina italiana, in tutti i settori giuridici interessati dal fenomeno⁴. Al tempo stesso, inoltre, nuove controversie etichettabili come «climatiche» sono state proposte davanti ad altri giudici ed organismi con funzioni para-giurisdizionali, come ad esempio il Punto di Contatto Nazionale (PCN) dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).

Una decisa battuta di arresto è stata tuttavia inferta a tale fiorente movimento dalla decisione del Tribunale di Roma dello scorso febbraio 2024, che dopo tre anni circa dall'inizio del processo ha dichiarato il proprio difetto assoluto di giurisdizione nella causa Giudizio Universale⁵. Si tratta, in sostanza, di una decisione c.d. «in rito», che seppur dotata di evidenti risvolti sul piano sostanziale in realtà si arresta a dichiarare la carenza di un presupposto processuale, la giurisdizione appunto, necessario al giudice per decidere la causa nel merito⁶.

considerazioni in tema di contenzioso climatico alla luce della recente sentenza del Tribunal Administratif de Paris sull'«Affaire du siècle», in Gruppo di Pisa, 2021, p. 327 ss.

⁴ In questa prospettiva, si rivela di estremo interesse la recente creazione dell'Osservatorio di comparazione interformanti a cura degli studenti magistrali di Diritto comparato dei cambiamenti climatici dell'Università del Salento, in cui, tra l'altro, è possibile accedere ad un'apposita sezione espressamente dedicata alla dottrina giuridica sul tema, v. www.contenziosoclimaticoitaliano.it.

⁵ Cfr. Trib. Roma, 26 febbraio 2024, n. 3552, in www.contenziosoclimaticoitaliano.it. Per alcuni commenti alla sentenza v. R. TISCINI, *Contenzioso climatico e processo civile. Considerazioni a margine di alcune recenti pronunce*, in judicium.it, 2024; C.V. GIABARDO, *Qualche annotazione comparata sulla pronuncia di inammissibilità per difetto assoluto di giurisdizione nel primo caso di Climate Change Litigation in Italia*, in giustiziasieme.it, 2024; R.A. ALBANESE, *La via italiana al Climate Change. A margine della prima sentenza domestica in materia di responsabilità climatica*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2024, p. 123 ss.; D. CASTAGNO e M.P. GASPERINI, *Procedural Hurdles of Climate Change Litigation in Italy: Prospects in Light of the ECtHR Decision in the KlimaSeniorinnen Case*, in L. RUGGERI, L. VICENTE e S. ZUCCARINO (a cura di), *Sustainable Legal Infrastructures: Comparative Responses Across Cultures and Systems*, in *ILJ*, 2024, p. 91 ss.

⁶ Invero, secondo la ricostruzione prevalente, la sentenza che accerta il difetto assoluto di giurisdizione attiene al merito, dal momento che, dichiarando l'assoluta improponibilità della domanda, essa esclude l'esistenza della situazione giuridica dedotta in giudizio e dunque la sua tutelabilità in astratto. Sul tema v. per tutti A. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 2006, p. 252 e, in giurisprudenza, Cass., 27 luglio 1998, n. 7339, in *Foro it.*, 1999, I, c. 2001; Cass., Sez. un., 9 aprile 1999, n. 212, *ivi*, 2000, I, c. 149 e in *Giust. civ.*, 2000, I, p.

In tale contesto, si presenta l'occasione per riproporre, a distanza di alcuni anni, le considerazioni svolte in un mio precedente scritto, originariamente destinato al pubblico francese e qui aggiornato e integrato, in cui mi interrogavo sull'opportunità di impiegare lo strumento processuale nel contesto della giustizia climatica, nonché sull'esistenza di possibili soluzioni ad esso alternative⁷.

2. Nell'approcciarsi al contenzioso climatico, occorre anzitutto rimarcare la distinzione, invero sempre più sottile, tra danno climatico e danno ambientale. Tradizionalmente, infatti, ciò che caratterizza il danno da cambiamento climatico è proprio l'impossibilità di localizzare l'origine del danno stesso, allorché il danno ambientale solitamente interessa una zona ben definita⁸.

In questa prospettiva, quando si tratta di ambiente, è innanzitutto il Ministero dell'Ambiente ad avere un'ampia competenza in materia di prevenzione e riparazione del danno. In séguito all'entrata in vigore del d.lg. n. 152 del 3 aprile 2006, il c.d. codice dell'ambiente, tale competenza è anzi divenuta quasi esclusiva. Oltre a disporre di un potere autoritativo per la riparazione del danno, il Ministero può infatti intentare anche un'azione davanti al giudice civile contro il presunto responsabile, nonché esercitare

867 con nota di C. ASPRELLA; Cass., Sez. un., 22 luglio 1999, n. 500, in *Foro it.*, 1999, I, c. 2487.

⁷ Si tratta di D. CASTAGNO, *Le procès pour l'environnement et le climat en droit italien : potentialités, limites et alternatives dans un cadre de contentieux « stratégiques »*, in *Rev. int. dr. comp.*, 2023, 75, 3, p. 583 ss.

⁸ In questo senso v. anche M. CARDUCCI, *La ricerca dei caratteri differenziali della "giustizia climatica"*, in *DPCE online*, 2020, II, p. 1350 ss., che identifica la differenza tra contenzioso climatico e ambientale alla luce dell'impossibilità di localizzare l'origine del danno al clima rispetto al danno all'ambiente, che solitamente interessa un'area ben definita. Sull'importanza di differenziare le nozioni di ambiente e clima, almeno per quanto riguarda la loro protezione giuridica, v. anche G. GRECO, *Contenzioso climatico verso lo Stato nell'emergenza climatica e separazione dei poteri. Schemi esplicativi per l'uso della comparazione giudiziale*, in *Cedenam UniSalento*, 2021, nonché L. SERAFINELLI, *Responsabilità extracontrattuale e cambiamento climatico*, Torino, 2024, p. 12 ss.

l'azione civile nel processo penale eventualmente avviato contro quest'ultimo ai sensi dell'art. 311 d.lg. n. 152/2006⁹.

Il codice dell'ambiente non conferisce invece alcuna legittimazione ad agire alle amministrazioni locali, com'era ad esempio previsto dall'art. 18 della l. n. 349 dell'8 luglio 1986¹⁰. Inoltre, l'art. 318 c. amb. ha abrogato l'art. 9, comma 3, d.lg. n. 267 del 18 agosto 2000 (c.d. TU enti locali), che attribuiva ai cittadini e alle associazioni ambientaliste la legittimazione ad agire davanti al giudice civile per ottenere la riparazione del danno ambientale, surrogandosi alle amministrazioni locali che non avessero esercitato l'azione loro spettante in base alla l. n. 349 del 1986¹¹. Benché parte della dottrina abbia contestato la legittimità di tale disciplina¹², la Corte costituzionale ha ritenuto che la gestione «unitaria» del bene ambiente, inteso come bene collettivo e super-individuale, debba comprendere anche

⁹ Sul tema v. P. VITUCCI, *Protezione dell'ambiente e diritto privato*, in *Dir. giur. agr. amb.*, 1993, I, p. 13, che parla di «assimilazione» degli interessi diffusi nell'interesse pubblico. Sul ruolo del Ministero nella gestione delle violazioni ambientali v. anche A. POSTIGLIONE, *Prevenzione e riparazione del danno ambientale: problemi applicativi*, *ivi*, 2007, I, p. 13 ss. Sui problemi derivanti dalla centralizzazione del potere d'azione in materia ambientale, con specifico riguardo ai danni causati dal cambiamento climatico, v. infine M.C. ZARRO, *Danno da cambiamento climatico e funzione sociale della responsabilità civile*, Napoli, 2022, p. 53 ss.

¹⁰ Cfr. M. COLLEVECCHIO, *Danno ambientale e misure di tutela*, in B. CARAVITA, L. CASSETTI e A. MORRONE (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, Bologna, 2016, p. 337 ss., che sottolinea il passaggio da un sistema di protezione giurisdizionale «diffuso» a un sistema di protezione giurisdizionale «esclusivo». Le amministrazioni locali possono comunque presentare rilievi riguardanti le violazioni ambientali di cui sono a conoscenza e successivamente ricorrere al giudice amministrativo contro l'azione del Ministero, qualora tale azione venga considerata insoddisfacente.

¹¹ Dal punto di vista processuale, secondo parte della dottrina, in tal caso ricorreva perciò un'ipotesi di legittimazione straordinaria (azione in sostituzione) ai sensi dell'art. 81 c.p.c. (così in particolare C. PUNZI, *La tutela giuridica degli interessi diffusi e degli interessi collettivi*, in *Riv. dir. proc.*, 2002, III, p. 659 ss.). Per contro, secondo un diverso orientamento, in tale ipotesi cittadini ed associazioni erano titolari di una legittimazione ad agire propria, come sostiene ad es. A. CARRATTA, *Profili processuali della tutela degli interessi collettivi e diffusi*, in L. LANFRANCHI (a cura di), *La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi e diffusi*, Torino, 2003, p. 120 ss.

¹² V. ad es. A. LIGUORI, *Il risarcimento del danno ambientale tra indicazioni comunitarie e prospettive di recepimento*, in *Danno resp.*, 2005, XII, p. 1169 e A. DI MARTINO, *Il nuovo danno ambientale. Note minime*, in www.ambientediritto.it.

le azioni dirette alla riparazione del danno, che sono dunque legittimamente affidate all'azione (quasi) esclusiva del Ministero¹³.

Per quanto riguarda la possibilità di cittadini e associazioni ambientaliste di contribuire all'effettiva attuazione della tutela dell'ambiente, essa è dunque modesta, restando limitata alla possibilità di sollecitare l'azione da parte del Ministero *ex art.* 309 d.lg. n. 152 del 2006. Tali soggetti possono inoltre proporre intervento *ad adiuvandum* nel processo eventualmente avviato dal Ministero (ai sensi dell'art. 18, comma 5, l. n. 349 del 1986, che non è stato abrogato), nonché chiedere al giudice amministrativo l'attribuzione dei danni eventualmente derivanti dal ritardo dell'azione pubblica, in séguito alla sollecitazione da essi esercitata¹⁴.

Allo stato, non esistono invece azioni specificatamente riservate ad enti esponenziali in materia ambientale¹⁵, come si verifica ad esempio in Francia, ai sensi dell'art. L142-1 del *Code de l'environnement* o ai sensi dell'art. 1248 del *Code civil*¹⁶.

3. Tanto premesso, occorre dunque interrogarsi sulla sede piú opportuna per far valere il – diverso – diritto ad un clima salubre e dunque la

¹³ V. in particolare Corte cost., 1 giugno 2016, n. 126.

¹⁴ In argomento v. L. PRATI, *Le criticità del nuovo danno ambientale: il confuso approccio del Codice dell'Ambiente*, in *Danno resp.*, 2006, p. 1051 ss. Per quanto riguarda la posizione processuale degli intervenienti, v. inoltre R. DONZELLI, *La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi*, Napoli, 2008, p. 726 ss.

¹⁵ Tale situazione è stata altresì evidenziata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, in alcuni casi relativi a danni ambientali che hanno coinvolto l'Italia (cfr. Corte EDU, 24 gennaio 2019, *Cordella e al. c. Italia*, ric. n. 54414/13 e 54264/15, nonché Corte EDU, 10 gennaio 2012, *Di Sarno e al. c. Italia*, ric. n. 30765/08). Ciò, naturalmente, al di là delle azioni individuali volte ad ottenere la riparazione dei danni materiali, morali o fisici singolarmente sofferti in conseguenza di un danno ecologico.

¹⁶ Ai sensi dell'art. L142-1 *Code de l'environnement*: «Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci». Ai sensi dell'art. 1248 *Code civil*, invece: «L'action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que [...] les associations agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d'introduction de l'instance qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement».

giurisdizione maggiormente conveniente davanti a cui lamentare l'eventuale violazione di tale diritto e il danno che ne consegue.

Per quanto riguarda la giurisdizione amministrativa, va detto che con la menzionata l. n. 349 del 1986 il legislatore ha introdotto una legittimazione ad agire *ad hoc* per la tutela degli interessi collettivi in materia ambientale¹⁷. L'art. 18, comma 5, di tale legge stabilisce infatti che tutte le associazioni di dimensione nazionale che hanno ad oggetto la protezione dell'ambiente possono ricorrere al giudice amministrativo per l'annullamento di atti amministrativi con ricadute ambientali. Si tratta di una disposizione molto importante, poiché offre una protezione giuridica ad interessi tipicamente super-individuali, superando in tal modo la necessità che il ricorrente sia individualmente colpito dagli effetti dell'atto impugnato, come previsto invece, di regola, a pena di inammissibilità del ricorso in sede amministrativa¹⁸.

Senonché, in questo caso, non soltanto si rimane nell'ambito del contenzioso propriamente «ambientale», ma soprattutto resta il fatto che il ricorso per annullamento presuppone pur sempre l'adozione di un atto

¹⁷ Invero, è stato il Consiglio di Stato, all'inizio degli anni settanta del secolo scorso, a riconoscere per la prima volta la legittimazione ad agire in capo ad un'associazione di protezione ambientale per l'annullamento di un atto di un'amministrazione locale che autorizzava la costruzione di una strada nel mezzo di un parco naturale (v. Cons. St., 9 marzo 1973, n. 253, in *Foro it.*, 1974, c. 33, con note di A. ROMANO e L. ZANUTTIGH). Pur riconoscendo la posizione particolare dell'associazione, che aveva come oggetto statutario la protezione del patrimonio artistico e ambientale del paese, la Corte di cassazione ha tuttavia annullato la decisione del Consiglio di Stato, ritenendo che la questione non rientrasse nella giurisdizione amministrativa (v. Cass., Sez. un., 8 maggio 1978, n. 2207, in *Foro it.*, 1979, c. 167, con nota di L. ZANUTTIGH). Per un'analisi dell'evoluzione giurisprudenziale in materia v. F. SCALIA, *La giustizia climatica*, in *federalismi.it*, 2021, X, p. 289 ss.

¹⁸ D'altro canto, il Consiglio di Stato non ha mancato di estendere il numero delle associazioni che possono agire in annullamento: non solo quelle incluse nell'apposita lista ministeriale di cui all'art. 13 l. n. 349/1986 (cioè le associazioni di dimensione nazionale o rappresentate almeno in cinque regioni), ma anche qualsiasi associazione che abbia per oggetto statutario la protezione dell'ambiente e che sia «sufficientemente rappresentativa» del territorio in cui svolge le sue attività, a condizione che non sia stata creata per un contenzioso *ad hoc* (cfr. Cons. St., 8 novembre 2010, n. 7907; Cons. St., 23 maggio 2011, n. 3107; Cons. St., 15 luglio 2013, n. 3808; Cons. St., 2 ottobre 2014, n. 4928; Cons. St., 22 marzo 2018, n. 1838).

amministrativo e più in particolare di un atto amministrativo adottato in violazione delle condizioni stabilite dalla legge (incompetenza, violazione di legge o eccesso di potere, sia per azione che per inazione). Quando si passa al contenzioso climatico, il ricorso in sede amministrativa non si dimostra pertanto una soluzione pronta all'uso.

La strada rimane tuttavia percorribile, come lascia intendere anche la pronuncia del Tribunale di Roma nella causa Giudizio Universale in relazione alla domanda volta ad ottenere una modifica del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), proposta in via subordinata dagli attori. Come affermato dal Tribunale, infatti, tale Piano rappresenta un atto di pianificazione generale, sicché le sue denunciate carenze in punto adeguatezza, coerenza e ragionevolezza risultano censurabili dinanzi al giudice amministrativo e non, invece, davanti a quello civile¹⁹.

Si tratta di una prospettiva certamente meritevole di riflessione, in particolar modo laddove si consideri che il Tribunale, nell'indicare la giurisdizione amministrativa generale di legittimità, ha fatto altresì riferimento a «comportamenti e omissioni riconducibili all'esercizio di poteri pubblici in materia di contrasto al cambiamento climatico antropogenico». Non a caso, poco dopo tale pronuncia, gli attori della diversa causa climatica denominata «La giusta causa» – promossa questa volta nei confronti di ENI s.p.a., Ministero dell'Economia e delle Finanze e Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. – hanno tempestivamente sollevato, sempre davanti al Tribunale di Roma, il regolamento preventivo di giurisdizione²⁰.

4. Nell'attesa che la Corte di cassazione chiarisca se il contenzioso climatico, quantomeno laddove coinvolga atti di pianificazione e indirizzo provenienti da soggetti pubblici, debba essere indirizzato al giudice

¹⁹ V. Trib. Roma, sez. II, 26 febbraio 2024, n. 3552, cit.

²⁰ La causa, promossa da Greenpeace Italia, ReCommon e 12 cittadine e cittadini, è attualmente pendente davanti al Tribunale di Roma, che dopo lo scambio delle memorie *ex art. 171 ter c.p.c.* ha disposto la sospensione del processo, rinviando alla Corte di cassazione la decisione sul regolamento di giurisdizione *ex art. 41 c.p.c.* proposto dalle parti attrici (v. Trib. Roma, 6 febbraio 2024, n. 26468/2023, in www.contenziosoclimaticoitaliano.it).

amministrativo o a quello civile, non vi è dubbio che quest'ultimo risulta attualmente preferito da parte degli attori climatici²¹. Ciò solleva tuttavia una serie di problematiche a livello processuale, al di là della giurisdizione, come ad esempio in punto legittimazione ad agire²².

La possibilità di rivolgersi al giudice per chiedere la tutela del diritto a un clima salubre, diritto allo stato presupposto e che andrebbe anzitutto accertato, dev'essere infatti esaminata in base alle norme ordinariamente previste dal codice di rito. In questa prospettiva, si ha dunque che ai sensi dell'art. 81 c.p.c. nessuno può far valere in giudizio un diritto altrui, al di là dei casi espressamente previsti da particolari norme di legge (c.d. legittimazione straordinaria). Ammesso che la Corte d'Appello di Roma – davanti a cui è stata nel frattempo impugnata la decisione di primo grado nella causa Giudizio Universale – riconosca la giurisdizione negata dal Tribunale, in base al riformato art. 354, comma 3, c.p.c. il giudice del gravame dovrà dunque anzitutto decidere sulla legittimazione ad agire degli attori.

Secondo questi ultimi, tale legittimazione è sussistente nella misura in cui la posizione di ciascun individuo dentro il sistema climatico territoriale in cui vive risulta sempre «ben differenziata», di modo che «le conseguenze dei cambiamenti climatici agiscono su ciascun individuo in virtù dei suoi

²¹ Ne è riprova, ad esempio, una recente vicenda che ha coinvolto alcuni abitanti di un quartiere torinese interessato da una delibera del comune che disponeva «l'abbattimento dell'intera alberata presente, per un numero totale di 282 alberi, con successiva nuova piantumazione» di altre specie arboree. Nel caso di specie, le parti interessate hanno infatti ritenuto preferibile ricorrere avverso tale provvedimento in sede cautelare, ex art. 700 c.p.c., lamentando davanti al giudice civile l'imminente pregiudizio che l'applicazione della predetta delibera avrebbe causato al loro diritto alla salute nella sua particolare accezione di diritto ad un ambiente salubre. Con provvedimento del 30 maggio 2024, il Tribunale di Torino ha accolto il ricorso cautelare, disponendo le opportune misure di mitigazione, v. www.lastampa.it.

²² Sul tema, v. S. VINCRE e A. HENKE, *Il contenzioso "climatico": problemi e prospettive*, in *BioLaw Journal*, 2020, II, p. 137 ss.; G. GHINELLI, *Le condizioni dell'azione nel contenzioso climatico: c'è un giudice per il clima?*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, IV, p. 1273 ss.; e, *si vis*, D. CASTAGNO, *Claimants' Standing in Climate Disputes: Rules of Proceedings and "Political" Decisions*, in E. D'ALESSANDRO e D. CASTAGNO (a cura di), *Reports & Essays on Climate Change Litigation*, Torino, 2024, p. 17 ss.

determinanti della salute e della vulnerabilità, combinati con variabili moltiplicative sia biologiche e chimiche (come la crescita epidemiologica costante di malattie cronico-degenerative a insorgenza sempre più precoce e l'inquinamento), sia sociali e di reddito, che riducono le capacità di resilienza del singolo, sia territoriali, che condizionano abitabilità e vivibilità individuali»²³.

Esempi stranieri, come il menzionato caso *Klimaatzaak*²⁴, dimostrano come tale tesi sia certamente sostenibile, in particolar modo in seguito alla riforma c.d. «ecologica» della Costituzione portata dalla l. cost. n. 1 dell'11 febbraio 2022²⁵. D'altro canto, è parimenti sostenibile che il diritto ad un clima salubre sia un diritto tipicamente super-individuale e come tale spettante sì a tutti, ma a nessuno in particolare. Di guisa che, come sottolineato anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso *KlimaSeniorinnen*²⁶, consentire tale tipo di azioni da parte di uno o più ricorrenti individuali significherebbe di fatto ammettere l'esistenza di una

²³ In questi termini v. la comparsa conclusionale degli attori (p. 60 ss.), in www.contenziosoclimaticoitaliano.it.

²⁴ In quel caso, in particolare, il Tribunale ha infatti riconosciuto che attribuendo parte della responsabilità dei cambiamenti climatici al governo, i ricorrenti stavano fornendo motivazioni sufficienti a dimostrare la loro legittimazione, perseguendo un interesse personale e concreto in base agli artt. 17 e 18 del *Code judiciaire* (analoghi ai nostri artt. 81 e 100 c.p.c.). Quanto al fatto che altri cittadini avrebbero potuto essere colpiti dallo stesso presunto danno subito dai ricorrenti, ciò non valeva a considerare l'azione di questi ultimi alla stregua di un'inammissibile *actio popularis* (v. Brussels Court of First Instance, 17 giugno 2021, *ASBL Klimaatzaak and Others v. the Belgian State and Others*, n. 167, in www.climatecasechart.com). Sul punto v. D. CASTAGNO, *Challenging Legal Standing in Climate Change Litigation. A Comparative Approach to the Italian Case 'Giudizio Universale'*, in *International Journal of Procedural Law*, 2024, 14 I, p. 47 ss.

²⁵ Per alcuni commenti alla riforma in una prospettiva «climatica», v. G. GRASSO, *La revisione della Costituzione italiana sulla protezione dell'ambiente: cosa potrà cambiare per le questioni climatiche?*, in *Italian Papers on Federalism*, 2022, III, p. 46 ss.; L. SALVEMINI, *Dal cambiamento climatico alla modifica della Costituzione: i passi per la tutela del futuro (non solo nostro)*, in federalismi.it, 2021, XX, p. 63 ss.; G. SOBRINO, *Le generazioni future "entrano" nella Costituzione*, in *Quad. cost.*, 2022, p. 139 ss. Invero, la Corte costituzionale aveva da tempo riconosciuto l'esistenza di un diritto fondamentale a vivere in un ambiente sano sulla base degli artt. 2, 9, e 32 cost. (v. ad es. Corte cost., 28 maggio 1987, n. 210 e Corte cost., 30 dicembre 1987, n. 641).

²⁶ Cfr. Corte EDU, 9 aprile 2024, *Veren Klimaseniorinnen Schweiz e al. c. Svizzera*, ric. n. 53600/20, § 478 ss.

actio popularis in materia climatica, non prevista però dal nostro ordinamento processuale²⁷.

Né tali difficoltà si riducono quando si passa a considerare la posizione delle associazioni, posto che al momento non si rinviene nel nostro ordinamento alcuna legittimazione in capo ad enti esponenziali per la tutela di interessi di natura ambientale e climatica nei confronti di soggetti pubblici²⁸. In questa prospettiva, anche a fronte di quanto previsto dall'art. 9 della Convenzione di *Arhus*, è indubbio che nel nostro sistema processuale sussista un evidente vuoto di tutela, con il quale occorrerà prima o poi fare i conti, anche alla luce di quanto recentemente affermato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel menzionato caso *KlimaSeniorinnen*²⁹.

5. La situazione cambia quando il contenzioso climatico è diretto verso soggetti non statali e dunque, essenzialmente, contro le imprese, spesso ritenute, insieme ai governi, le principali responsabili del cambiamento climatico in atto. Si tratta dell'altra faccia del contenzioso climatico, anche noto come *corporate climate change litigation*, che al pari di quello «pubblicistico» conta ormai numerosi casi divenuti piuttosto famosi in Europa e non solo.

²⁷ Invero, un'azione espressamente definita «popolare» è prevista dall'art. 70 del menzionato TU enti locali (d.lg. n. 267/2000), ai sensi del quale «la decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile». Sul tema v. anche S. PITTO, *Public interest litigation e contenzioso strategico nell'ordinamento italiano. Profili critici e spunti dal diritto comparato*, in *DPCEonline*, 2021, p. 1061 ss.

²⁸ Quanto all'azione di gruppo c.d. «pubblica» di cui al d.lg. 20 dicembre 2009, n. 198, la delimitazione del suo campo di applicazione ai sensi dell'art. 1 del decreto rappresenta un limite significativo all'utilizzo di tale azione in materia climatica o ambientale. In argomento v. anche R. LOUVIN, *Spazi e opportunità per la giustizia climatica in Italia*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2021, p. 935, spec. 948 ss. Per alcuni impieghi dell'istituto, il cui successo si è rivelato al di sotto delle aspettative, v. infine R. GRAZI e O. POLLICINO, *La c.d. class action pubblica in Italia: un primo bilancio alla luce degli esordi giurisprudenziali*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2012, p. 1211 ss. e L. FELETTI, *I primi cinque anni della class action amministrativa*, in *Resp. civ. prev.*, 2015, p. 53 ss.

²⁹ Cfr. Corte EDU, 9 aprile 2024, *Verein Klimaseniorinnen Schweiz*, cit., § 489 ss. Sul punto v. ancora D. CASTAGNO e M.P. GASPERINI, *Procedural Hurdles of Climate Change Litigation*, cit., p. 99 ss.

A partire dal 2008, è stata introdotta nel codice del consumo (d.lg. n. 206 del 6 settembre 2005) la c.d. *class action* risarcitoria a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti stipulati ai sensi dell'art. 1342 c.c. ovvero in conseguenza di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali (così disponeva in origine l'art. 140 *bis* c. cons.). Su tale azione si basa l'unico caso italiano, etichettato come «contenzioso climatico» dal *Sabin Center for Climate Change Law*, conclusosi sino ad ora con un successo per i ricorrenti. Si tratta del famoso caso *DieselGate*, introdotto nel 2016 da Altroconsumo davanti al Tribunale di Venezia per la tutela di oltre 60.000 utenti coinvolti nello scandalo *Volkswagen*, scoppiato l'anno precedente negli Stati Uniti in séguito all'indagine condotta dall'*Environmental Protection Agency* (EPA)³⁰.

La l. n. 31 del 12 aprile 2019, inoltre, ha introdotto nel codice di rito le c.d. «azioni collettive», esperibili ora nei confronti di imprese o enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità per la tutela di interessi individuali omogenei, non necessariamente di stampo consumeristico. Si tratta, cioè, di uno strumento a carattere generale e perciò ad alto potenziale nel contesto del contenzioso climatico, giacché esso attribuisce alle associazioni inserite in un apposito elenco ministeriale, nonché a ciascun componente la classe, quella legittimazione straordinaria richiesta dall'art. 81 c.p.c. per far valere in giudizio un diritto altrui «nei casi espressamente previsti dalla legge»³¹.

Una prima applicazione di tali azioni, ancora una volta a metà tra tutela dell'ambiente e tutela del clima, è quella delle due cause promosse davanti al Tribunale di Milano nei confronti di Acciaierie d'Italia s.p.a. (*ex Ilva*). Si tratta, nel primo caso, di un'azione inibitoria *ex art. 840 sexiesdecies* c.p.c. promossa da 11 ricorrenti nel luglio 2021 e, nel secondo, di un'azione risarcitoria *ex artt. 840 bis* ss. c.p.c. promossa questa volta da 136 ricorrenti

³⁰ V. App. Venezia, IV sez., 16 novembre 2023, n. 2260, in www.climatecasechart.com.

³¹ Sull'argomento v. E. GABELLINI, *Accesso alla giustizia in materia ambientale e climatica: le azioni di classe*, in *Rin. trim.*, 2022, IV, p. 1119 ss.; ID., *Note sul contenzioso climatico e le azioni di classe*, in *jus.vitaepensiero.it*, 2024 II, p. 210 ss.; R. TISCINI, *Contenzioso climatico e processo civile*, cit., §6.

nel luglio 2023. In particolare, nella causa inibitoria, che è stata anche oggetto di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea³², i ricorrenti hanno invocato la tutela del diritto alla salute, del diritto alla serenità e tranquillità nello svolgimento della vita, nonché del diritto al clima, nell'interesse di circa 300.000 persone residenti in Taranto e nei comuni limitrofi, interessate dalle emissioni nocive provenienti dallo stabilimento *ex Ilva*. L'udienza di discussione, in séguito alla definizione del rinvio pregiudiziale, è attesa per il 6 febbraio 2025³³.

Inoltre, è opportuno sottolineare che a far data dal 25 giugno 2023 sono altresì esperibili le nuove azioni rappresentative introdotte agli artt. 140 *ter* ss. del codice del consumo dal d.lg. n. 28 del 10 marzo 2023, di attuazione della direttiva (UE) 1828/2020 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori. Tali azioni aprono nuovi, interessanti scenari circa un recente filone di contenzioso climatico, vale a dire il c.d. *greenwashing*, su cui si sono già registrati alcuni successi giudiziari nel continente, come nel caso olandese che ha coinvolto il colosso dell'aviazione KLM³⁴. Le azioni rappresentative, come precisato dall'art. 140 *ter*, comma 1, lett. *e*, c. cons. sono infatti esperibili, a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, in una serie di materie elencate in un apposito

³² V. Corte giust., 25 giugno 2024, *C. Z. e al. c. Ilva SpA in Amministrazione Straordinaria e al.*, ECLI:EU:C:2024:542.

³³ V. Trib. Milano, n. 29261/2023, in www.serviziopst.giustizia.it.

³⁴ Mi riferisco in particolare alla decisione del Tribunale (*Rechtbank*) di Amsterdam dello scorso 20 marzo 2024, che ha ritenuto ingannevoli, e perciò illeciti, alcuni contenuti pubblicitari diffusi da KLM, come quelli che suggerivano che il volo potesse essere sostenibile o che l'acquisto di un prodotto di «compensazione» riducesse effettivamente una parte dell'impatto climatico del volo (v. *Rechtbank Amsterdam*, 20 marzo 2024, n. C/13/719848/HA ZA 22-524, *Stichting Ter Bevordering Van De Fossielvrij-Beweging v. Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V.*, in www.climatecasechart.com). Si consideri inoltre l'azione intentata nel marzo 2022, e tutt'ora pendente davanti al *Tribunal judiciaire* di Parigi, da *Greenpeace France* e altre associazioni ambientaliste avente ad oggetto alcuni contenuti della campagna pubblicitaria delle società *TotalEnergies SE* e *TotalEnergies Electricité et Gaz de France*, considerate dai ricorrenti pratiche commerciali ingannevoli ai sensi degli artt. L121-1 ss. del *Code de la consommation* (v. *Greenpeace France and Others v. TotalEnergies SE and TotalEnergies Electricité et Gaz France*, in www.climatecasechart.com).

allegato al codice del consumo (II *septies*), tra cui figura anche quella inerente alla c.d. «pubblicità ingannevole» di cui al d.lg. n. 145 del 2 agosto 2007.

6. Considerate le difficoltà che gli attori climatici incontrano nel rivolgersi al giudice, quale esso sia, un cenno va infine dedicato alle possibili soluzioni alternative al contenzioso giudiziale.

In questa prospettiva, sebbene con riferimento a tematiche più propriamente ambientali, dal 2015 la Camera arbitrale di Milano ha introdotto un servizio pilota di mediazione ambientale che ha già coinvolto numerosi casi, la maggior parte dei quali si è conclusa con un accordo³⁵. A partire da tale esperienza, inoltre, è stato realizzato un servizio di facilitazione ambientale denominato «FacilitAmbiente», con l'obiettivo di prevenire possibili controversie in materia ambientale mediante l'elaborazione di strategie condivise tra cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche in riferimento a qualsiasi intervento ad impatto ambientale³⁶. Si tratta, in sostanza, di un servizio simile a quello fornito dalla Commissione Nazionale per il Dibattito Pubblico (CNDP), fermo restando che la Camera arbitrale non è un'autorità amministrativa indipendente e che la sua attività di facilitazione è soggetta alla volontà delle parti interessate³⁷.

Non meno rilevante, da ultimo, è il ruolo che nel contesto del contenzioso climatico diretto verso le imprese sta assumendo il Punto di Contatto Nazionale (PCN) dell'Organizzazione per la cooperazione e lo

³⁵ In particolare, da gennaio 2016 la Camera ha gestito 70 istanze, di cui il 68% si sono concluse con un accordo; in più della metà dei casi, una delle parti coinvolte era un soggetto di diritto pubblico; la durata media della procedura risulta inferiore a 100 giorni (96); nella maggioranza dei casi non è stato possibile quantificare in maniera precisa il valore della controversia (dati aggiornati ad agosto 2022 per gentile concessione del dott. Nicola Giudice, responsabile del servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Milano). Per maggiori informazioni v. www.camera-arbitrale.it.

³⁶ V. www.facilitambiente.it.

³⁷ La Commissione Nazionale per il Dibattito Pubblico (CNDP), istituita presso il Ministero delle Infrastrutture in base all'art. 22, d.lg. 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. codice dei contratti pubblici), ha avviato la propria attività dal 2020. Per maggiori informazioni v. www.mit.gov.it.

sviluppo economico (OCSE)³⁸. Alcune delle istanze presentate al PCN, infatti, si sono già concluse con un accordo tra le parti interessate³⁹. Per esempio, nel caso avente ad oggetto «l'impatto delle strategie e delle attività poste in essere e programmate da ENI s.p.a. in relazione all'aggravarsi dell'instabilità del sistema climatico globale, nonché l'adeguatezza del piano industriale di ENI s.p.a. ad affrontare l'emergenza climatica», gli istanti e l'impresa hanno «concordato un percorso relativamente al tema della condivisione delle informazioni necessarie a ricostruire i modi e la tipologia di *due diligence* assicurata dall'Impresa nelle sue attività potenzialmente climalteranti alla luce delle Linee Guida OCSE per le multinazionali»⁴⁰. Nel secondo caso, che ha visto coinvolta la Conceria Pasubio s.p.a., ritenuta responsabile di aver violato i diritti del popolo indigeno degli *Ayoreo*

³⁸ Il PCN è chiamato, tra gli altri compiti, a vigilare sulla corretta attuazione delle Linee Guida stabilite dall'OCSE per le imprese multinazionali sulla condotta responsabile d'impresa e a gestire, in caso di presunte violazioni di una o più di tali Linee Guida, un meccanismo stragiudiziale di risoluzione delle controversie tra l'impresa e le parti interessate. Dal punto di vista procedimentale, tale meccanismo si apre con un'istanza specifica, a cui segue una fase di valutazione iniziale, ovvero un esame preliminare che il PCN effettua per determinare se la questione sollevata meriti o meno di essere approfondita. Una volta ammessa l'istanza, le parti sono invitate ad instaurare una discussione, sotto la direzione del personale addetto al PCN. Se all'esito delle trattative le parti raggiungono un accordo, il PCN ne dà quindi atto pubblicando un Rapporto contenente gli estremi del caso e i contenuti dell'accordo che le parti acconsentono siano resi noti. In caso contrario, il PCN pubblica invece una Dichiarazione finale nella quale illustra lo svolgimento del caso ed il suo epilogo, includendo eventuali raccomandazioni alle parti su come attuare le Linee Guida nel caso specifico. Tanto l'accordo tra le parti quanto le raccomandazioni contenute nella Dichiarazione finale sono forme di attuazione delle Linee Guida. Per maggiori info v. www.pcnitalia.mise.gov.it.

³⁹ Per conoscere tutte le istanze attualmente aperte davanti al PCN italiano nel contesto climatico e rivolte principalmente nei confronti di imprese operanti nei settori energetico, siderurgico, tessile e allevamento, v. www.pcnitalia.mise.gov.it.

⁴⁰ Nel caso di specie, l'istanza era stata avanzata da «Rete Legalità per il Clima», una rete di ricercatori, giuristi e avvocati esperti di diritto climatico, in nome proprio e per conto di 10 associazioni che rivendicano «il diritto umano al clima stabile e sicuro quale presupposto del diritto alla vita in condizioni di non ribaltamento del sistema climatico e di sicurezza delle attività antropogeniche emmissive nell'esclusione di ogni pericolosa interferenza» (v. Istanza specifica presentata al Punto di contatto nazionale italiano da Rete Legalità per il Clima il 14 febbraio 2022 nei confronti di ENI S.p.A., Rapporto sull'accordo raggiunto tra le parti, in www.pcnitalia.mise.gov.it).

Totobiegosode a causa dell'importazione di pellame dalle concerie del Paraguay coinvolte nella deforestazione dell'area del Pncat, nella foresta del Gran Chaco paraguayano, le parti sono invece giunte in autonomia ad un accordo, in séguito all'introduzione dell'istanza. L'impresa, in un comunicato pubblicato dalla stessa a nome dell'intero Gruppo Pasubio, ha infatti sancito di escludere dalle proprie forniture i pellami collegati alla deforestazione del Pncat, sospendendo ogni relazione commerciale con i fornitori paraguaiani che non siano in grado di fornire adeguate garanzie circa l'assenza di qualsiasi rapporto, diretto o indiretto, con gli allevamenti insediati all'interno del Pncat. Dal canto suo, la parte istante si è detta soddisfatta per l'impegno assunto dal Gruppo Pasubio, augurandosi che altre aziende vorranno imitarne l'esempio e annunciando la necessità di un regolare monitoraggio per garantire il pieno rispetto dell'impegno dichiarato⁴¹.

7. Abbiamo iniziato questa riflessione muovendo dalla distinzione tra contenzioso ambientale e contenzioso climatico, una distinzione che tende ad assottigliarsi sempre più allorché si espande il concetto di *vicinitas*, su cui essa riposa. Quando si tratta di contenzioso climatico, infatti, la *vicinitas* assume una dimensione necessariamente globale, come dimostra in maniera esemplificativa il caso di Luciano Lliuya, in cui il ricorrente ha invocato la normativa tedesca in materia di rapporti di «vicinato» per ricondurre – almeno in parte – alle emissioni della società convenuta RWE, con sede in Germania, lo scioglimento del ghiacciaio che sovrasta il villaggio in cui egli vive, in Perù⁴².

⁴¹ In questo caso, l'istanza era stata avanzata per conto di Survival International Italia ETS, sede italiana del movimento transnazionale che organizza campagne a favore dei popoli indigeni (v. Istanza specifica presentata al PCN Italiano in data 13 dicembre 2022 dagli avvocati Veronica Dini e Luca Saltamacchia per conto di Survival International Italia ETS, a tutela del popolo indigeno degli Ayoreo Totobiegosode, nei confronti della società Conceria Pasubio S.p.A. – Chiusura della procedura per autonoma intesa tra le parti. Dichiarazione finale, in www.pcnitalia.mise.gov.it).

⁴² Il caso è attualmente pendente in appello davanti al Tribunale Superiore Regionale di Hamm (*Oberlandesgericht Hamm*), che ha disposto lo svolgimento di una CTU per verificare le condizioni dei luoghi interessati, in Perù (v. *Luciano Lliuya v. RWE AG*, in www.climatecasechart.com).

Allo stato, tuttavia, resta il fatto che soltanto nel contenzioso diretto verso le imprese gli enti esponenziali sono titolari di una legittimazione *ad hoc*. Quando invece il contenzioso si dirige nei confronti dello Stato, come abbiamo visto, l'assenza di un'apposita disciplina processuale fa sì che esso rimanga maggiormente «strategico», vale a dire instaurato con il prevalente obiettivo «di stimolare un dibattito e di sensibilizzare l'opinione pubblica su tematiche di particolare importanza, che riguardano anche la collettività»⁴³. Di guisa che, in fondo, poco importa l'esito del processo⁴⁴.

D'altronde, anche qualora tali processi abbiano esito positivo, alcune esperienze straniere testimoniano del limite che incontra qualsiasi decisione giudiziale in materia climatica, rappresentato dall'ineludibile tasso di discrezionalità politica che circonda la materia. Sia in Olanda che in Francia, ad esempio, le misure adottate dai governi in ottemperanza alle rispettive sentenze nei casi *Urgenda* e *Affaire du Siècle* sono state infatti considerate non soddisfacenti dagli attori climatici, che hanno imputato i positivi risultati raggiunti *medio tempore* a circostanze esterne all'azione governativa, come il decremento delle emissioni dovuto all'arresto delle attività produttive durante il periodo della pandemia da Covid-19⁴⁵.

Anche il contenzioso climatico diretto nei confronti delle imprese, del resto, ha recentemente subito una significativa battuta di arresto, in séguito

⁴³ Così in particolare L. SALTALAMACCHIA, *Il contenzioso climatico strategico ed il principio della separazione dei poteri*, in www.questionegiustizia.it. In questa prospettiva, si consideri ad esempio come in tutte le grandi cause climatiche europee l'inizio del processo è stato accompagnato dalla creazione di un sito *web* volto a garantire la massima informazione sull'andamento della causa e a indurre altri soggetti ad unirsi alla causa stessa.

⁴⁴ Sul tema v. anche B. POZZO, *The Italian Path to Climate Change: Nothing New Under the Sun*, in F. SINDICO e M.M. MBENGUE (a cura di), *Comparative Climate Change Litigation: Beyond the Usual Suspects*, Berlino, 2021, p. 475, nonché S. VALAGUZZA, *Liti strategiche: il contenzioso climatico salverà il pianeta?*, in *Dir. proc. amm.*, 2021, p. 293 ss. Per una distinzione tra contenziosi «strategici», che hanno lo scopo di suscitare un dibattito politico ignorando qualsiasi norma processuale, e contenziosi «routinari», che rientrano invece in un quadro giuridico ben definito, v. infine E. GUARNA ASSANTI, *Il ruolo innovativo del contenzioso climatico tra legittimazione ad agire e separazione dei poteri dello Stato. Riflessioni a partire dal caso Urgenda*, in *federalismi.it*, 2021, XVII, p. 70.

⁴⁵ Cfr. S. LOPIK, *The Second Anniversary of the Urgenda Climate Ruling: A Day to Celebrate?*, in www.strasbourgobservers.com, 28 dicembre 2021, nonché *L'Affaire du Siècle – Décision du tribunal administratif: l'État n'a pas exécuté le jugement de 2021*, in www.laffairedu siecle.net.

alla decisione della Corte d'appello dell'Aja che ha (parzialmente) ribaltato l'altrettanto significativo risultato raggiunto nel maggio 2021 dalla ONG *Milieudefensie* nel contenzioso che la vedeva opposta a *Royal Dutch Shell*. Mentre il tribunale di primo grado aveva infatti condannato il colosso petrolifero a ridurre le proprie emissioni di CO₂ del 45% in dieci anni⁴⁶, il giudice di appello ha ritenuto impossibile imporre un obiettivo specifico di riduzione delle emissioni in capo a Shell, ritenendo che allo stato non vi sia un sufficiente consenso scientifico per determinare una percentuale di riduzione specifica ad una singola impresa⁴⁷.

In attesa che anche nel nostro Paese giungano le prime decisioni definitive su casi analoghi – ci riferiamo naturalmente al Giudizio Universale, da un lato, e a La Giusta Causa, dall'altro – i risultati già ottenuti in altri procedimenti, come i menzionati accordi raggiunti davanti al PCN o ai tavoli di mediazione ambientale, inducono allora a riflettere sugli strumenti piú opportuni per raggiungere la transizione energetica e, con essa, gli obiettivi climatici fissati negli accordi internazionali. Se la soluzione giudiziale è certamente apprezzabile in termini di risonanza mediatica, essa non sempre porta infatti ai risultati sperati, per via delle numerose difficoltà che tale soluzione presenta, sia a monte, che a valle del processo. Per contro, strumenti in grado di mettere in comunicazione le parti, al fine di raggiungere una soluzione condivisa da tutti i soggetti interessati, e perciò effettivamente realizzabile, potrebbero dimostrarsi sul lungo periodo piú efficaci della decisione giudiziale, imposta *una tantum* da un soggetto terzo e non sempre concretamente perseguibile. Del resto, anche la Convenzione di Arhus, ancor prima di sottolineare l'importanza di meccanismi giudiziari in grado di tutelare gli interessi delle parti, riconosce che una maggiore partecipazione ai processi decisionali migliora la qualità delle decisioni e ne

⁴⁶ V. Rechtbank Den Haag, 26 maggio 2021, n° C/09/571932 / HA ZA 19-379, *Vereniging Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell PLC*, in www.climatecasechart.com.

⁴⁷ V. Gerechtshof Den Haag, 12 novembre 2024, n. 200.302.332/01, *Shell Plc. v. Vereniging Milieudefensie et al.*, in www.climatecasechart.com. Per un primo commento alla decisione v. J. LIN, *Milieudefensie et al. v. Shell: Analysis and Commentary of the Hague Court of Appeal's Decision*, 12 novembre 2024, in www.cil.nus.edu.sg.

rafforza l'efficacia. Similmente, il menzionato regolamento (UE) 2018/1999, sulla *governance* dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, afferma che ciascuno Stato membro dovrebbe istituire un dialogo multilivello permanente sull'energia che riunisca autorità locali, organizzazioni della società civile, la comunità imprenditoriale, investitori e altre parti interessate per discutere le varie opzioni possibili per le politiche in materia di energia e di clima.

In questa prospettiva, si rivela dunque di grande attualità quanto scriveva quasi vent'anni fa Antoine Garapon circa l'ascesa del potere giudiziario, le cui radici andrebbero ricercate proprio nel deficit che colpisce la partecipazione democratica al processo decisionale. Distanti dalle dinamiche del potere legislativo e di quello esecutivo, entrambi offuscati da continue battaglie elettorali e impegnati con questioni di breve termine, i cittadini si rivolgono infatti al giudice per ottenere da lui quello che non riescono (più) a ottenere dal dibattito politico: una decisione «morale», un obiettivo a lungo termine⁴⁸. La questione climatica, evidentemente, non si sottrae a queste dinamiche.

⁴⁸ V. A. GARAPON, *Le gardien des promesses. Justice et démocratie*, Parigi, 1996, p. 44.

Autori

JACOPO ALCINI, specialista in diritto civile, Università di Camerino,
dottore di ricerca, Università di Perugia

GUIDO BEFANI, ricercatore, Università degli Studi di Trieste

ELISABETTA BERGAMINI, professore ordinario, Università degli Studi
di Udine

MARIA PAOLA FRANCESCA BOTTONI, dottoranda di ricerca,
Università di Camerino

LUCIO CASALINI, professore a contratto in *civil law*, Università Luss
«Guido Carli», avvocato

DAVIDE CASTAGNO, ricercatore, Università di Torino

MARTA FERRARI, assegnista di ricerca, Università degli Studi di Udine

MARIA PIA GASPERINI, professore associato di diritto processuale
civile, Università di Camerino

GIANNA GIARDINI, specialista in diritto civile, Università di
Camerino, dottoranda di ricerca, Scuola Universitaria Superiore IUSS
Pavia e Università di Camerino

MANUELA GIOBBI, ricercatrice, Università di Camerino, avvocato

LIDIA LENUTA BALAN, ricercatrice, Istituto Nazionale Ricerca e
Sviluppo Turbomotori COMOTI, Romania

MARIA FRANCESCA LUCENTE, specialista in diritto civile, Università
di Camerino, dottoranda di ricerca, Università di Camerino

CHIARA ONORATI, dottoranda di ricerca, Università di Camerino

SALVATORE ANTONELLO PARENTE, ricercatore, Università di Bari
«Aldo Moro»

CORRADO REMIGI, dottorando di ricerca, Università di Camerino,
avvocato

GIUSEPPE ROSANOVA, specialista in diritto civile, Università di
Camerino, dottore di ricerca, Università Federico II di Napoli

LUCIA RUGGERI, professore ordinario di diritto privato, Università di
Camerino, direttrice della Scuola di Giurisprudenza, Università di
Camerino,

SARA ZUCCARINO, professore associato Università di Cassino e Lazio
Meridionale, specialista in diritto civile, Università di Camerino

Il principio di sostenibilità sta ridefinendo le regole del gioco nei mercati globali, trasformando il modo in cui istituzioni, imprese e consumatori affrontano gli obiettivi economici, sociali e ambientali. La sostenibilità diviene un elemento cardine per affrontare le sfide del mercato globale, proponendo una rilettura delle regole della responsabilità civile, del diritto contrattuale, della regolamentazione energetica e della gestione dei dati personali.

Questo volume intende offrire una prospettiva approfondita e multidisciplinare sull'impatto della sostenibilità in diversi settori, come quello agroalimentare, farmaceutico, finanziario e immobiliare, esplorando come politiche, tecnologie e modelli di business innovativi stiano plasmando un nuovo paradigma giuridico, economico e sociale.

Attraverso un'analisi che spazia dai mercati energetici alla finanza sostenibile, dalle normative ambientali alle nuove forme di contrattualistica, il libro svela come il principio di sostenibilità sia un potente strumento di competitività, crescita inclusiva e resilienza, anche in un'ottica intergenerazionale.

Lucia Ruggeri è professore ordinario di diritto privato nell'Università di Camerino. È direttore della Scuola di Specializzazione in Diritto Civile e coordinatore del curriculum di Dottorato Il Diritto Civile nella Legalità Costituzionale dell'Università di Camerino. È responsabile scientifico dei progetti di ricerca «ECPE: Enabling Consumer to become Prosumer in the Energy transition era» e «ESCOP4Green». Autore di monografie, saggi e scritti minori prevalentemente dedicati ai rapporti patrimoniali, è stata coordinatore di consorzi europei dedicati ai rapporti patrimoniali di famiglia con elementi di internazionalità.

Sara Zuccarino è professore associato di diritto privato presso il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cassino e Lazio Meridionale. È autrice della monografia *Il contratto conformato quale statuto normativo del mercato energetico*, Napoli, 2021, di contributi in opere collettanee, saggi, commenti alla giurisprudenza e lavori minori.

